

AMBITO N 12

COMUNE CAPOFILA POZZUOLI

POZZUOLI



BACOLI



MONTE DI PROCIÒA



REGOLAMENTO

*DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11/0
Ambito Territoriale N 12*

“Regolamento del Servizio Sociale Professionale”

Ai sensi dell’Art.10 della Legge regionale n. 11/07

Ambito N 12 (Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte Di Procida)

PREMESSA

Il servizio sociale professionale è da anni presente nei 3 Comuni dell’Ambito: Bacoli, Pozzuoli, e Monte Di Procida.

Il Servizio Sociale professionale è un servizio associato (rappresentanza dei Comuni) e integrato (rappresentanza delle diverse aree: minori, disabili, dipendenze, anziani, povertà, welfare ed azioni di sistema, con le diverse istituzioni: ASL, scuola, autorità giudiziarie, ecc.).

Ogni Comune ha i suoi operatori di riferimento ed un proprio anagrafe di casi e segnalazioni.

Ogni area ha un riferimento all’interno del Servizio Sociale professionale che, nella figura dell’assistente sociale, raccoglie le segnalazioni, elabora un progetto e verifica in itinere ed un riferimento nell’Ufficio di Piano, che collabora alla progettazione del Piano di Zona, realizza atti e documenti.

Gli utenti appartenenti a tutte le aree di intervento potranno avvalersi dei servizi di cui all’art.2.

Il Servizio sociale professionale è un servizio di espressione diretta dell’associazione intercomunale e competente sulle diverse aree di intervento:

- **Responsabilità Familiari**
- **Infanzia e Adolescenza**
- **Persone Anziane**
- **Contrasto alla povertà**
- **Persone Disabili**
- **Dipendenze**
- **Immigrazione**
- **Interventi per il Sostegno alle Donne in Difficoltà**
- **Disagio Psicico**
- **Detenuti**
- **Azioni Di Sistema**
- **Welfare D’accesso**

Art. 1 Soggetti assistibili

Possono fruire degli interventi del Servizio Sociale professionale di cui al presente Regolamento:

- a) I cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito N 12: Pozzuoli, Bacoli e Monte Di Procida, che versano in condizioni di bisogno e rischio sociale.
- b) Gli stranieri e gli apolidi, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
- c) I soggetti domiciliati o di passaggio nei Comuni dell’Ambito N 12, bisognosi di interventi d’urgenza e di tutela nel caso di minori.

Art. 2

Finalità e tipologia degli interventi

Gli interventi di cui ai successivi articoli sono riconducibili alla seguente tipologia:

- indigenza,
- difficoltà nel normale sviluppo psico-fisico del minore,
- difficoltà di inserimento e integrazione nel tessuto sociale ed economico,
- non autosufficienza,
- stato di isolamento,
- difficoltà familiari.

Gli interventi oggetto del presente Regolamento si distinguono in:

- *Interventi di assistenza sociale*, volti a superare ostacoli di difficoltà personale o familiare per il normale svolgimento della vita. Tali interventi possono essere di tipo continuativo - temporaneo - straordinario.

- *Interventi di Servizio sociale professionale*, volti ad affrontare situazioni complesse che richiedono interventi integrati eseguiti da assistenti sociali in raccordo con altri operatori professionali, tenuta presente la globalità dei bisogni del soggetto assistito.

SONO INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE:

- 1) L'assistenza economica per bisogni vitali o per servizi monetizzati quali gli affidamenti familiari, ecc.
- 2) Le prestazioni integrative della famiglia per migliorare le condizioni di vita all'interno del proprio ambiente attraverso la concessione di servizi quali Assistenza domiciliare, contributo per i minori riconosciuti da un solo genitore, ecc.
- 3) Le prestazioni sostitutive della famiglia con l'accesso in strutture residenziali/semiresidenziali o di pronta accoglienza.

SONO INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE:

- 1) Misure integrative al reddito.
- 2) L'aiuto per l'inserimento scolastico e/o formativo di soggetti portatori di handicap e/o con difficoltà psico sociali.
- 3) L'aiuto per il superamento dello stato di isolamento di soggetti ad alto rischio di emarginazione.
- 4) Consulenza per l'area minorile e familiare.
- 5) L'elaborazione dei progetti individuali e dei progetti educativi globali.
- 6) Il lavoro d'équipe.
- 7) Il lavoro in Unità di Valutazione Integrata.

Gli interventi di cui sopra devono garantire:

- a) Il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
- b) La parità di prestazioni a parità di bisogni.
- c) La libertà di scelta tra le prestazioni erogabili.

Nell'ambito dei progetti individuali, gli interventi effettuati devono essere sottoposti a verifiche di efficacia nei confronti del progetto per il controllo della qualità del servizio reso. Nel caso di non accettazione del progetto da parte dell'utente, questo è tenuto a firmare la rinuncia.

Art. 3 **Interventi per il superamento dell'indigenza**

Le persone in permanente o temporanea impossibilità personale e/o sociale di produzione o disponibilità di reddito e per le quali si riscontri un effettivo stato di bisogno di intervento perché, vengano soddisfatti i bisogni vitali, per la ripresa personale e per il loro reinserimento, possono, dietro loro richiesta, fruire delle seguenti prestazioni di assistenza economica:

- a) *Temporanea*
- b) *Straordinaria*

con i seguenti limiti e modalità:

- a) *Temporanea*: diretta alle persone non comprese nel paragrafo precedente, alle quali possono essere concessi sussidi temporanei.
- b) *Straordinaria*: possono essere concessi contributi straordinari una tantum per far fronte a necessità di carattere eccezionale. L'entità del contributo è proposta dal Servizio sociale professionale sulla base di specifiche valutazioni e con adeguata motivazione. Qualora il soggetto già fruisca di assistenza economica temporanea per bisogni vitali, il contributo straordinario non può riguardare necessità inerenti i bisogni vitali, ivi comprese le spese di affitto e per consumi energetici.

Art. 4 **Interventi per difficoltà nel normale sviluppo fisico psichico sociale del minore**

Per i minori che, a causa di carenze familiari o personali, presentano problemi educativi, di custodia, cura, tutela e accudimento parziale o totale, o sottoposti a provvedimenti come da DPR 448/88 (Processo penale Minorile), il Servizio sociale professionale, o su intervento della magistratura, o a domanda dei congiunti, o su segnalazione, da solo o insieme ad altre figure professionali, predispone progetti di intervento mirati:

- alla prevenzione dal rischio e dall'abuso,
- al mantenimento nel proprio ambiente familiare,
- alla salvaguardia delle condizioni necessarie per un normale sviluppo psicofisico (mantenimento, istruzione, educazione, ecc.).

Questi obiettivi possono essere raggiunti attraverso:

- a) Interventi di Servizio sociale professionale quali:
 - indagini psico-sociali,
 - valutazioni professionali,
 - trattamento psico-sociale,
 - pareri professionali,
 - controlli e verifiche di stato e interventi di consulenza sociale con particolare riferimento agli organi giudiziari,
 - lavoro d'equipe con referenti delle Unità Operative specialistiche dei Distretti sanitari delle Asl competenti territorialmente.

Questi interventi sono diretti alla generalità dei cittadini indipendentemente dalla loro situazione economica.

- b) Interventi di assistenza educativa domiciliare diretta a favore di soggetti di cui all'Art.1, per il mantenimento del minore nel proprio ambiente di vita. L'ammissione all'intervento, concordata con il nucleo familiare è proposta dal Servizio sociale professionale con relazione motivata nella quale sono indicati tutti gli elementi idonei per l'identificazione della prestazione, ivi compresa la durata presumibile dell'intervento, la consistenza di questo e i modi di verifica. Trattandosi di un intervento specializzato questo deve essere svolto da personale con idoneo titolo di studio nell'ambito socio educativo e con esperienza operativa. Al nucleo familiare in questione può essere concesso un sussidio mensile temporaneo.
- c) Interventi mirati all'inserimento scolastico di persone con handicap di cui alla legge 104/92, da realizzarsi nelle scuole di istruzione primaria di 1° e 2° grado e di istruzione secondaria.
Tali interventi sono diretti alla generalità dei cittadini indipendentemente dalla loro condizione economica (ad eccezione del contributo erogato per il Trasporto Scolastico e/o Riabilitativo per Diversamente Abili).
- d) Ammissione a strutture residenziali e semiresidenziali.
- e) Ammissione a Centri di pronta accoglienza. Il servizio è a totale carico dei Comuni dell'Ambito N 12.
- f) Contributi economici per affidamento familiare ed etero familiare, diurno e temporaneo, di minori. Le modalità dell'intervento sono determinate con apposito regolamento, denominato "Regolamento per l'Istituzione ed il funzionamento dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza ed il sostegno alla responsabilità familiari" approvato con Delibera C.C. n. 134 del 29.10.2004.
- g) Ricoveri presso Comunità di accoglienza per minori - gestanti - mamme e bambini.

Art. 5

Interventi per la non autosufficienza

Le persone che, non sono in grado di provvedere a se stesse se non con l'aiuto totale o parziale di tipo continuativo di altre persone, possono essere assistite, con interventi:

- a) di Assistenza domiciliare nelle varie forme di aiuto domestico e alla persona;
- b) teleassistenza;
- d) servizio di contributo per il Trasporto Scolastico e/o Riabilitativo.

L'ammissione all'intervento, dietro richiesta dell'interessato o di un suo familiare, è proposta, dal Servizio sociale professionale e valutata in Unità Integrata con l'utilizzo della SVAMA ed un verbale conclusivo nel quale sono indicati la tipologia della prestazione da realizzare, la durata presumibile dell'intervento, la consistenza di questo e i modi di verifica.

- a) L'intervento è erogato ai sensi del "Regolamento unico per l'accesso alle prestazioni socio assistenziali e sociosanitarie e regolamento ISEE", dell'Ambito N12, alle persone indicate all'Art. 1, che ne fanno richiesta su apposito modello adottato dall'Ambito N 12, allegando il certificato di non autosufficienza rilasciato dal medico curante, e l'ISEE.
In presenza di familiari obbligati e dotati di un reddito superiore ai parametri previsti dal Regolamento dell'Ambito, si applicheranno le compartecipazioni da esso contemplate.
- b) Alle persone, che richiedano un Servizio di assistenza domiciliare, il Servizio sociale professionale può programmare l'erogazione del servizio allo scopo di mantenerle nel

proprio ambiente di vita, con priorità per quelle prive di nucleo familiare.

- c) Per le persone anziane, per consentirne la permanenza al proprio domicilio, quando siano in condizioni di rischio ricorrente, è offerto nel periodo estivo un Servizio di Teleassistenza per la segnalazione tempestiva dello stato di urgente necessità socio-sanitaria. Il servizio è attualmente gratuito.
- d) Le persone di cui all'Art. 1 possono essere ammesse alla frequenza di Centri di ospitalità diurna, a gestione diretta o in convenzione, appositamente attrezzati per l'accoglienza di persone con gli stessi requisiti e problematiche previsti per la fruizione della prestazione di assistenza domiciliare. Per tale prestazione le persone partecipano al costo del servizio.

Art. 6

Interventi per il superamento delle difficoltà nei rapporti familiari

Quando nell'ambito di nuclei familiari si manifestino difficoltà di rapporti o necessità di chiarimenti in ordine ad esse, in particolare se riferite a problematiche minorili, gli interessati possono richiedere ai Servizi sociali:

- interventi di consulenza legale, mediazione familiare, mediazione culturale (Centro per la Famiglia, UOMI, Centri Polifunzionali diurni).
- interventi del Servizio sociale professionale che possono essere promossi anche dalla Magistratura riguardo:
 - a) gli affidi dei minori in caso di separazione della coppia genitoriale e relativo contenzioso,
 - b) l'indagine psico-sociale su coppie richiedenti l'adozione.

I predetti interventi non sono legati a valutazioni di reddito e sono diretti ai soggetti di cui all'Art. 1.

Art. 7

Strumenti per l'efficienza-efficacia dei servizi e delle prestazioni

Per la migliore fruizione dei servizi e delle prestazioni e per la salvaguardia della qualità ed efficacia dei medesimi, l'amministrazione comunale a livello centralizzato predispone i seguenti strumenti:

- a) *Sistema informativo*
- b) *Controllo delle prestazioni*
- c) *La formazione del personale*

- a) Il sistema informativo Sociale rappresenta il supporto operativo, il sistema di controllo e di verifica e lo strumento necessario per le attività di coordinamento fra diversi enti (pubblici e privati) che operano in materia. Il sistema recepisce il quadro delle risorse istituzionali del privato sociale e del volontariato presenti sul territorio cittadino ed operanti nel campo della Sicurezza sociale. Fornisce strumenti di monitoraggio della fenomenologia sociale, attraverso la gestione di un'unica anagrafe degli assistiti su tutto il territorio di competenza. Offre uno schema uniforme di approccio professionale nei confronti dell'utenza oltre che la possibilità di confrontare e verificare le tecniche professionali, permette di operare attraverso un quadro anamnestico aggiornato ed esauriente. Fornisce strumenti di controllo della spesa e di verifica dell'efficacia della stessa, nonché, strumenti per la programmazione. Realizza uno scambio sistematico di flussi informativi con altre basi di dati presenti sul territorio.
- b) L'Ufficio di Piano si fa carico di verificare le condizioni di efficienza ed efficacia dei servizi resi, direttamente. Controlla altresì la rispondenza alle norme delle prestazioni date. A tale scopo attiva gruppi di lavoro interdisciplinari su specifici argomenti (incontri

periodici a tema).

- c) L'Amministrazione comunale prevede altresì per i lavoratori del Settore sociale interventi volti alla formazione e all'aggiornamento permanente.

Art. 8 Procedure e norme per la documentazione

Per l'accesso a qualunque prestazione occorre la documentazione di seguito specificata tenuto conto però delle possibilità offerte dall'autocertificazione e dalle procedure di automazione:

- a) domanda dell'interessato;
- b) Stato di famiglia;
- c) attestazione ISEE con allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- d) certificato di frequenza scolastica, quando occorre;
- e) decreto d'invalidità o decreto di riconoscimento ai sensi della L. 104/92, certificazione sanitaria attestante le condizioni di salute o inabilità al lavoro, quando occorre;
- f) valutazione della non autosufficienza del medico curante / ASL, quando occorre.

In caso di prestazioni per le quali è richiesto il contributo economico:

- g) modello di richiesta;
- h) tutta la documentazione spontaneamente esibita o richiesta espressamente in relazione a particolari circostanze;
- i) stato di famiglia;
- l) attestazione ISEE con allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Documentazione interna:

- i) raccolta dati, relazioni, rapporti informativi, ecc.

Art. 9 Decisioni e revisioni

La domanda e la documentazione allegata devono essere inoltrate, con le procedure previste ai titoli precedenti, all'Ufficio Protocollo che procede all'assegnazione per i successivi iter procedurali.

Qualora si verificano eventi straordinari che modificano in tutto o in parte il quadro della situazione, così come presentata e definita al momento dell'inoltro della domanda, è fatto obbligo al competente operatore di apportare i necessari aggiornamenti o in sede di prima istruttoria o, qualora la prestazione sia in corso, per la sospensione, cessazione o modificazione dell'intervento da parte dell'organo decisionale.

Art. 10
Nota

Per l'erogazione di tutte le prestazioni socio assistenziali e sanitarie si applica quanto previsto dal Codice Civile all' art. 433 e segg. in materia di "obbligo alimentare", inteso come lo stretto necessario per mantenere in vita il soggetto, e "prestazione assistenziale", intesa come complesso di prestazioni, che soddisfano le esigenze di vita dell'individuo, anche in relazione alla sua collocazione economico-sociale.

ART.11
RESPONSABILITA' GIURIDICHE

Gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme previste nel presente Regolamento, nel Codice Civile, nel Codice Penale e nelle leggi vigenti in materia socio-assistenziale.

ART. 12
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente regolamento può essere integrato o modificato dall'Ufficio di Piano ed approvato in Coordinamento Istituzionale.

L'anno 2013 il giorno 12 del mese di Settembre, presso la sede del Comune di Pozzuoli N 12, sito in Via Tito Livio, è stato approvato il presente regolamento.